



**MUNICIPALITÀ III**  
**DIREZIONE**  
**Il Direttore**

**MUNICIPALITÀ II**  
**DIREZIONE**  
**Il Coordinatore delle A.T.**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE n°12 del 15/04/2026**

**Oggetto: Istituzione, per il giorno 18 aprile 2026, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Sanità, Via Fontanelle e piazza Fontanelle.**

**IL Direttore della Municipalità III**  
**e**  
**Il Coordinatore delle Attività Tecniche della Municipalità II**  
**con delega di funzioni dirigenziali di cui alla disposizione dirigenziale n. 28 del 06/05/2024**

**premesse che:**

- il giorno 07/04/2026, presso la sede della Municipalità 3, è stata convocata una riunione di Giunta Municipale per l'organizzazione dell'evento inaugurale del Cimitero delle Fontanelle;
- nell'ambito della suddetta riunione, il cui verbale è stato trasmesso con nota PG/2026/404324 del 07/04/2026 e successiva e-mail di integrazione acquisita con PG/2026/406475 del 07/04/2024, la Polizia Locale U.O. Stella, al fine di permettere lo svolgimento della marcia d'inaugurazione del Cimitero delle Fontanelle, da "Largo Toto" fino all'ingresso del Cimitero, per il giorno 18/04/2026, dalle ore 09:30 alle ore 11:00, e comunque fino a cessate esigenze, ha richiesto l'adozione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo;

**visti:**

- il parere favorevole, trasmesso con nota PG/2026/412469 del 08/04/2026 dalla Polizia Locale U.O. Avvocata, in merito all'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo di che trattasi, *il tutto fermo restando l'applicazione di tutte le norme a tutela della sicurezza pubblica e privata;*
- il parere favorevole, trasmesso con nota PG/2026/412733 del 08/04/2026 dalla Polizia Locale U.O. Stella, in merito all'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo di che trattasi;
- gli esiti della seduta della Conferenza Permanente dei Servizi del giorno 14/04/2026, nella quale è stato espresso parere favorevole al presente dispositivo;

**considerato che:**

- il presente dispositivo di traffico temporaneo che si intende adottare è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Viabilità e Traffico;

**ritenuto che**, per le motivazioni esposte, è necessario adottare i provvedimenti viabilistici riportati nella parte dispositiva del presente atto;

**attestato che:**

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale 69/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente atto;
- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata esperita dalla U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Direzione della Municipalità 3 di concerto con l'U.O. Attività Tecniche della Direzione della Municipalità 2;

**visti:**

- il D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm e ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

**ORDINANO**

**ISTITUIRE, per il giorno 18 aprile 2026, dalle ore 09:30 alle ore 11:00, e comunque fino a cessate esigenze, il seguente dispositivo di traffico temporaneo:**

**a) divieto di transito veicolare sulle strade di volta in volta interessate dal transito dei partecipanti alla marcia d'inaugurazione del Cimitero delle Fontanelle di seguito elencate:**

- tratto di via Sanità compreso tra l'intersezione con via San Vincenzo e con discesa Sanità e la confluenza con via Fontanelle;
- tratto di via Fontanelle compreso tra la confluenza con via Sanità e la confluenza con piazza Fontanelle
- tratto di via Fontanelle compreso tra la confluenza con piazza Fontanelle e il Cimitero delle Fontanelle;

**b) divieto di sosta e di fermata con rimozione, ambo i lati, nei tratti di strada di cui al precedente punto a);**

**c) obbligo per tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei partecipanti alla marcia, di arrestarsi prima di impegnarle, rispettando le direttive impartite dagli agenti della Forza Pubblica.**

Restano esclusi dal divieto di transito di cui al precedente punto a) i veicoli di pronto soccorso, i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile.

Ogni altra Ordinanza, il cui dispositivo risulti in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

La delimitazione dei luoghi, l'installazione della segnaletica necessaria e prescritta dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada per l'attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, l'apposizione di idonea segnaletica di preavviso da collocare almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento, nonché il ripristino dello stato dei luoghi al termine dello stesso, sono a carico degli organizzatori dell'evento, che dovranno, altresì, essere provvisti di tutti i permessi previsti dalla normativa vigente.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento o accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, qualora se ne presentasse la necessità, nel periodo di vigenza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

*Sottoscritta digitalmente da*

Municipalità III  
Il Direttore  
arch. Paola Cerotto

Municipalità II  
Il Coordinatore delle A.T.  
funz. E.Q. ing. Benedetto De Vivo